



## Provincia di Foggia

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

**OGGETTO:** Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per intervento di bonifica ambientale della sola matrice suolo Isola 12. Area ex Enichem Manfredonia.

Settore	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
Dirigente	<b>DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI</b>
La Determinazione richiede impegno di spesa:	<b>NO</b>
La Determinazione contiene dati sensibili:	<b>NO</b>

### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- in data 13/02/2019 ns. prot. n. 8222 è pervenuta a questo ufficio dalla ditta Eni Syndial la nota tecnica relativa alla “Ricostruzione dell’iter tecnico amministrativo relativo agli interventi di bonifica già conclusi presso isola 12, isola 20 e area parcheggio” con la richiesta di certificazione di avvenuta bonifica dell’Isola 12, Isola 20 e area parcheggio Sito Syndial Spa – Manfredonia ai sensi dell’art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la presente certificazione è relativa alla sola Isola 12 ubicata presso lo stabilimento Syndial S.p.A. di Monte Sant’Angelo (Fg);
- l’Isola 12 è identificata catastalmente alla particella n. 1016 (discarica F) e n. 1174 (discarica 4) del Foglio di mappa n. 184 del Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) e ha una destinazione d’uso industriale;
- la superficie complessiva dell’area in questione è pari a circa 18.000 mq;
- l’area non ha mai ospitato attività produttive, in quanto risulta essere stata sempre impiegata come area di discarica (in parte di seconda categoria di tipo A ed in parte di seconda categoria di tipo B);
- lo stabilimento è incluso all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia (individuato con Legge 426/1998 e perimetrato con D.M. del 10 gennaio 2000);

- lo stabilimento si trova nell'area industriale, in località Macchia del Comune di Monte Sant'Angelo, a circa 1,2 Km da Manfredonia e a circa 15 Km da Monte Sant'Angelo;
- i principali prodotti dello stabilimento erano: fertilizzanti azotati, caprolattame, benzaldeide e acido benzoico;
- l'area è ubicata all'interno dello stabilimento di Monte Sant'Angelo, come rappresentato nella figura seguente:



- nella relazione trasmessa dalla società in data 13/02/2019 ns. prot. n. 8222 si evince che:
- il “Progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17” è stato trasmesso agli Enti in data 19 settembre 2003 (prot. Syndial DIR/736 RC/ML);
- nella Conferenza di Servizi istruttoria del 23 settembre 2003 il MATTM ha chiesto alcune integrazioni al documento progettuale su indicato;
- in data 16 ottobre 2003 (nota Syndial prot. n. DIR/821 RC/mrb) è stato trasmesso agli Enti il documento “Addendum al Progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17”, che recepisce le richieste di chiarimento della Conferenza di Servizi istruttoria del 23 settembre 2003;
- nella Conferenza di Servizi decisoria del 23 ottobre 2003 è emerso quanto segue:

Ricorda, inoltre, che la Conferenza di Servizi istruttoria del 23 febbraio 2003, ha esaminato il suddetto progetto preliminare di bonifica, formulando le seguenti prescrizioni:

- necessità di modificare il progetto presentato escludendo l'ipotesi di realizzare nell'area una nuova discarica in cui conferire i fanghi Accelator, conformi ai limiti fissati dal D.M. 471/99, prevedendo eventualmente ipotesi di recupero degli stessi;
- necessità di indicare le modalità e i siti di smaltimento dei rifiuti;
- necessità di caratterizzare il suolo e il sottosuolo sottostante le discariche e, qualora contaminati, di procedere alla loro bonifica.

Ricorda che in data 12 agosto 2003 Syndial S.p.A. ha trasmesso con nota prot. DIR/644 RC/ML una integrazione del progetto preliminare di bonifica, successivamente integrata con nota prot. INDU/RISI/219/FA/pf, Syndial S.p.A. del 15 settembre 2003, aggiornata sulla base delle prescrizioni dettate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23 febbraio 2003. La integrazione del progetto preliminare di bonifica prevede:

- lo svuotamento delle discariche, con smaltimento esterno al sito di tutti i rifiuti, compresi i fanghi Accelator e i terreni contaminati, secondo la normativa vigente in tema di rifiuti (D.Lgs n. 36/2003 e D.M. 13 febbraio 2003);
- la demolizione delle strutture in calcestruzzo delle discariche;
- la successiva caratterizzazione e bonifica del terreno sottostante le discariche.

Ricorda infine che la Conferenza di Servizi istruttoria del 23 settembre 2003, esaminate le integrazioni del progetto preliminare di bonifica, ha ritenuto lo stesso approvabile precisando che in fase di progettazione definitiva l'Azienda deve tenere conto delle seguenti osservazioni:

1. nelle aree oggetto di scavo deve essere effettuato sul fondo dello scavo medesimo un campionamento, da concordare con gli Enti di controllo, secondo una maglia almeno pari a 25 x 25 metri, prelevando un campione composito per ciascuna maglia. Su ciascuna parete dello scavo deve essere prelevato un numero significativo di campioni, individuato in accordo con gli Enti di controllo, in funzione dell'altezza e della larghezza di ciascuna parete, comunque non inferiore a n. 2 campioni. Su ciascun campione prelevato devono essere analizzati, sulla frazione fine passante al vaglio dei 2 mm e solo ad essa riferiti, i parametri ricercati nel corso delle indagini di caratterizzazione dell'area. Lo scavo dovrà essere esteso sino al raggiungimento dei valori limite fissati, per la specifica destinazione d'uso dell'area, nella tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/99;
2. nel progetto definitivo di bonifica deve essere inserito anche il progetto delle eventuali piazzole di stoccaggio dei rifiuti, con i requisiti tecnici normalmente richiesti nelle istanze di autorizzazione ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, con particolare riferimento ai livelli di protezione del suolo e della falda (trattamento delle acque di lavaggio delle terre contaminate, captazione e trattamento delle polveri dell'eventuale impianto di vagliatura, etc.);
3. deve essere chiaramente definita la tipologia delle discariche da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti, tenendo conto della nuova normativa discariche (D.Lgs 36/2003 e D.M. 13 febbraio 2003);
4. l'eventuale riutilizzo in situ dei terreni scavati deve essere effettuato sulla base dei seguenti criteri:
  - o le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica inferiore a 2 mm., devono risultare conformi ai limiti della Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99, in conformità con la destinazione d'uso delle aree in cui il materiale

viene riutilizzato;

- o le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'allegato 1 del D.M. 471/99, realizzato sulla frazione > 2 mm, con una durata di 24 ore, devono essere conformi ai limiti della Tabella "Acque sotterranee" dell'allegato 1 del D.M. 471/99;
- o il monitoraggio della falda, eseguito prima, durante e dopo l'intervento mediante l'installazione di almeno un piezometro a monte ed uno a valle rispetto alle linee di deflusso, non deve evidenziare un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;
- o in caso di non raggiungimento delle predette caratteristiche dei terreni trattati, gli stessi dovranno essere avviati a smaltimento;

Nel caso in cui il riutilizzo avvenga fuori del sito il test di eluizione adottato deve essere quello indicato dal D.M. 5 febbraio 1998.

Si apre quindi una approfondita discussione all'esito della quale la Conferenza di Servizi delibera di approvare il Progetto preliminare di bonifica per le discariche contenute nelle isole 12, 14 e 17, e sue integrazioni, trasmessi da Syndial S.p.A. rispettivamente con nota prot. AMSI/SIDI/266/FA/pf del 31 dicembre 2002, con nota prot. DIR/644 RC/ML del 12 agosto 2003 e con nota prot. INDU/RISI/219/FA/pf, Syndial S.p.A. del 15 settembre 2003, a condizione che siano rispettate le predette prescrizioni.

- in tale conferenza il MATTM ha formulato ulteriori richieste di chiarimento ed approfondimento sui documenti progettuali;
- in recepimento delle richieste appena citate, in data 25 novembre 2003 Syndial ha trasmesso una nuova versione dell'Addendum, che ha sostituito la precedente (prot. Syndial n. INDU/RISI/400/FA/pf);
- la Conferenza di Servizi decisoria del 4 dicembre 2003 ha ritenuto approvabile il Progetto Definitivo di Bonifica delle discariche interne delle isole 12, 14 e 17 del sito Syndial di Manfredonia e suo Addendum ed è emerso quanto di seguito indicato:

Si apre quindi una approfondita discussione in merito alla documentazione in oggetto, all'esito della quale la Conferenza di Servizi delibera di approvare il Progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17 del sito Syndial di Macchia S. Angelo (FG) e suo Addendum, trasmessi da Syndial S.p.A. rispettivamente con nota prot. DIR/736 RC/ML del 19/09/03, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 9233/RIBO/B del 22/09/03, e nota prot. INDU/RISI/400/FA/pf del 25/11/03, acquisita dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 11719/RIBO/B del 25/11/03, a condizione che in fase di attuazione dello stesso siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la correttezza dei codici CER individuati dovrà essere verificata durante la fase di caratterizzazione del rifiuto, preliminare alla rimozione. In particolare si dovrà far riferimento anche alla caratterizzazione merceologica, differenziando i terreni veri e propri da i fanghi Accelerator e da altri materiali che, pur non presentando concentrazioni di singoli inquinanti superiori ai limiti del D.M. 471/99 per i suoli, sono identificabili come rifiuto secondo la citata codifica, e come tali devono essere gestiti;
- b) i criteri di conformità del terreno ai fini del riutilizzo dovranno essere accertati prima del riutilizzo stesso mediante campionamento ed analisi dai cumuli di terreno "presunto pulito" stoccati nell'apposita area. Il terreno dovrà essere diviso in cumuli da 500 m<sup>3</sup>, ognuno dei quali chiaramente identificabile. Per ogni cumulo dovrà essere accertata la conformità al riutilizzo mediante il prelievo di un campione composito; Le attività di campionamento dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo anche al fine di permetterne la validazione;
- c) le attività di collaudo del fondo scavo e delle pareti dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo;
- d) durante le operazioni di svuotamento di ogni discarica dovrà essere previsto il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte e a valle rispetto alle linee di flusso, al fine di adottare le misure correttive delle modalità d'esecuzione che dovessero risultare necessarie;
- e) si dovrà prevedere un sistema di aggettamento delle acque meteoriche venute in contatto con i rifiuti nelle fasi di scavo, che dovranno essere gestite come le acque provenienti dalle aree di stoccaggio, nel rispetto della normativa di settore;
- f) al termine delle attività di bonifica, le aree di stoccaggio dovranno essere demolite, i materiali di risulta gestiti secondo la normativa di settore e andrà effettuata la verifica del terreno sottostante secondo il medesimo protocollo utilizzato per la verifica del fondo scavo, concordando le attività con l'Autorità di controllo;
- g) ai fini del Decreto è necessario acquisire una valutazione degli Enti di controllo locale che le aree di stoccaggio e l'impianto di infustaggio abbiano le dovute garanzie di tutela delle diverse matrici ambientali (suolo, atmosfera, acqua) per tutte le tipologie di rifiuti indicati nell'addendum;

- h) il tempo previsto dal cronoprogramma allegato (un trimestre), tra l'emanazione del decreto e l'inizio delle attività, deve essere ridotto;
- i) in sede di progetto esecutivo dovrà essere presentato il Piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente.

– con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/11/2004 (prot. n. 01656/QdV/M/DI/P) è stato approvato il Progetto definitivo di bonifica delle Isole 12 – 14 – 17 con le seguenti prescrizioni:

- la correttezza dei codice CER individuati dovrà essere verificata durante la fase di caratterizzazione del rifiuto, preliminare alla rimozione. In particolare si dovrà far riferimento anche alla caratterizzazione merceologica, differenziando i terreni veri e propri da i fanghi Accelerator e da altri materiali che, pur non presentando concentrazioni di singoli inquinanti superiori ai limiti del D.M. 471/99 per i suoli, sono identificabili come rifiuto secondo la citata codifica, e come tali devono essere gestiti;
- i criteri di conformità del terreno ai fini del riutilizzo dovranno essere accertati prima del riutilizzo stesso mediante campionamento ed analisi dai cumuli di terreno "presunto pulito" stoccati nell'apposita area. Il terreno dovrà essere diviso in cumuli da 500 m<sup>3</sup>, ognuno dei quali chiaramente identificabile. Per ogni cumulo dovrà essere accertata la conformità al riutilizzo mediante il prelievo di un campione composito; Le attività di campionamento dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo anche al fine di permetterne la validazione;
- le attività di collaudo del fondo scavo e delle pareti dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo;
- durante le operazioni di svuotamento di ogni discarica dovrà essere previsto il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte e a valle rispetto alle linee di flusso, al fine di adottare le misure correttive delle modalità d'esecuzione che dovessero risultare necessarie;
- si dovrà prevedere un sistema di aggettamento delle acque meteoriche venute in contatto con i rifiuti nelle fasi di scavo, che dovranno essere gestite come le acque provenienti dalle aree di stoccaggio, nel rispetto della normativa di settore;
- al termine delle attività di bonifica, le aree di stoccaggio dovranno essere demolite, i materiali di risulta gestiti secondo la normativa di settore e andrà effettuata la verifica del terreno sottostante secondo il medesimo protocollo utilizzato per la verifica del fondo scavo, concordando le attività con l'Autorità di controllo;

- il tempo previsto dal cronoprogramma allegato (un trimestre), tra l'emanazione del decreto e l'inizio delle attività, deve essere ridotto;
  - in sede di progetto esecutivo dovrà essere presentato il Piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente.
2. Il progetto definitivo di bonifica e i relativi Addendum di cui al precedente comma 1 saranno conservati presso l'archivio della Direzione Qualità per la Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  3. E' autorizzata la realizzazione dell'intervento indicato nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto;
  4. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1

- in data 29/03/2005 è stato posto sotto sequestro il sito industriale ex Enichem Isole 12 – 14 – 17 procedimento penale n. 9453/00 R.N.R. – 20110/04 R. Trib. delle Isole 12 – 14 – 17;
- in data 01/04/2005 è stato emesso il provvedimento di dissequestro del medesimo sito;
- le attività di bonifica presso la Discarica 4 sono state effettivamente avviate nel luglio 2006 e sono terminate nell'ottobre 2006. Sono state smaltite off-site complessivamente 21.122,10 tonnellate di rifiuti, composti prevalentemente da materiali inerti derivanti dalla essiccazione di fanghi prodotti dalla demineralizzazione e chiarificazione delle acque dell'Acquedotto Pugliese;
- le attività di bonifica presso la Discarica F sono state avviate nel novembre 2006 e sono terminate nel dicembre 2008. Sono state smaltite off-site 119.780,26 tonnellate di rifiuti, costituite da:
  - ✓ rifiuti costituiti da code tolueniche miste a fanghi;
  - ✓ terreni contaminati da sostanze volatili;
  - ✓ materiali inerti derivanti dalla essiccazione di fanghi prodotti dalla demineralizzazione e chiarificazione delle acque dell'Acquedotto Pugliese;
- con il Decreto del MATTM del 28/02/2008 prot. n. 76/08 del 07/03/2008 è stato adottato il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Manfredonia" del 15.01.2008;
- le attività di verifica su terreni di parete e fondo scavo delle discariche 4 ed F, a seguito del completamento delle attività di rimozione dei rifiuti sono state eseguite sulla base di un Piano di Indagine Ambientale trasmesso agli Enti in data 15 giugno 2009 (prot. Syndial n. DIR/107 LM/RMB), sviluppato sulla base di analogo documento già concordato con gli Enti per attività analoghe sull'isola 16;

**Richiamati** i verbali Arpa Puglia della Fase 1 redatti nel mese di Aprile 2010;

**Considerato che:**

- tra il 22 e il 28 aprile 2010 sono stati eseguiti campionamenti di collaudo in contraddittorio con Arpa Puglia – dip. di Foggia su terreni di parete e fondo scavo delle discariche 4 ed F. I valori analitici ottenuti sono stati confrontati con le CSC di tabella 1/colonna B, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: un solo campione risultava non conforme per Zn e HC>12. Anche un campione di Arpa (diverso da quello della Parte) risultava non conforme per Fenoli;

- a seguito di specifico incontro con gli Enti presso gli Uffici della Provincia di Foggia (7 ottobre 2010) sono state concordate nuove modalità di campionamento in contraddittorio. I campionamenti eseguiti conformemente alle nuove modalità (9÷12 novembre 2010) non hanno messo in luce superamenti della tabella 1/colonna B, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Richiamati** altresì i verbali Arpa Puglia della Fase 2 redatti nel mese di Novembre 2010;

**Considerato che:**

- in data 22/02/2012 Arpa ha trasmesso la validazione delle analisi di parete e fondo scavo dell'isola 12 (prot. Arpa Puglia n. 9761 del 22/02/2012);
- con nota prot. Arpa n. 9776 del 22/02/2012 è stata redatta la validazione del collaudo post-bonifica, fondo scavo e pareti dell'isola 12. Il documento citato conclude che *“i risultati di questa indagine suppletiva, pur confermando la presenza degli analiti ricercati, consentivano di rilevare come le loro concentrazioni fossero abbondantemente al di sotto dei limiti stabiliti dalla tabella 1 parte B dell'allegato 5, titolo quinto, parte IV D.Lgs. 152/2006, e quindi la bonifica potesse considerarsi conclusa”*;
- con nota prot. 31772 del 14/06/2012 Arpa Puglia ha trasmesso la validazione delle analisi per collaudo dei terreni di parete e fondo scavo per le discariche 4 e F dell'isola 12, ritenendo conclusa l'attività di bonifica: il MATTM nel Verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del 17 settembre 2013 concorda sulla possibilità di concludere l'iter e si esprime favorevolmente sul parere dell'Arpa e sui risultati rilevati, previa acquisizione del CAB da parte della Provincia di Foggia ai sensi dell'articolo 248 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nella Conferenza di Servizi decisoria del 11/02/2014 è stato preso atto dei risultati delle attività di collaudo ed è stato deliberato di chiedere alla Provincia di Foggia l'emissione del CAB ai sensi dell'articolo 248 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con delibera della Conferenza di Servizi decisoria del 11/02/2014 tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente è stato approvato il “Piano di indagine del fondo e delle pareti di scavo dell'Isola 12 – Discariche F e 4”;
- in data 08/03/2019 con nota prot. n. 13304 questo servizio ha convocato un Tavolo Tecnico con Arpa, finalizzato alla verifica di conformità dei progetti di bonifica approvati in sede ministeriale;
- in data 06/05/2019 con nota prot. n. 23295 la ditta Syndial ha trasmesso il report dell'Isola 12 così come concordato nella riunione del 29/03/2019 tenutasi presso questo servizio;
- in data 08/07/2019 con nota prot. n. 35948 è stato trasmesso:
  - ISOLA 12 – DISCARICHE “F” e “4” Piano di indagine ambientale del fondo e delle pareti di scavo del Sito di Manfredonia (FG), trasmesso in data 15 giugno 2009 (prot. Syndial n. DIR/107 LM/RMB);
- in data 02/09/2019 con nota prot. n. 43167 è stata trasmessa l'integrazione documentale di seguito riportata:

**1. Allegato 1:**

- Verbale CdS decisoria del 23 ottobre 2003;
- Verbale CdS decisoria del 4 dicembre 2003;
- Decreto del MATTM del 29/11/2004, prot. 01656/QdV/M/DI/P del 26/01/2005;
- Decreto del MATTM del 28/02/2008, prot. 4398/QdV/DI/B;

- Verbale Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente incontro del 07/10/2010.
2. **Allegato 2:**  
Decreto di approvazione del Progetto definitivo di Bonifica isole 12, 14 e 17
  3. **Allegato 3**  
Istanza di dissequestro delle isole 12, 14 e 17
  4. **Allegato 4**  
Notifiche preliminari di inizio lavori
  5. **Allegato 5**  
Tabella riepilogativa risultati analitici dei campioni di acqua di falda durante l'esecuzione dei lavori
  6. **Allegato 6**  
Rapporti di prova ARPA dei terreni di pareti e fondi scavo (collaudi) Fase 1
  7. **Allegato 7**  
Verbali ARPA di campionamento e relazione di validazione analisi
  8. **Allegato 8**  
Rapporti di prova THEOLAB (Fase 1)  
Rapporti di prova THEOLAB (Fase 2)
  9. **Allegato 9**  
Planimetria campionamenti (Fase 1)  
Planimetria campionamenti (Fase 2)

**Tutto ciò premesso:**

**Vista** la relazione tecnica di certificazione ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Arpa Puglia - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0078925 - 32 del 04/11/2019 ns. prot. n. 2019/0053695 con la quale l'Agenzia conferma il suddetto parere già rilasciato con nota prot. ARPA n. 9776 del 22/02/2012 nel quale viene attestato che:

1) La bonifica, per la sola matrice suolo, è stata eseguita da Syndial come da documentazione allegata.

2) Le analisi chimiche condotte da ARPA sui campioni prelevati dal fondo e dalle pareti laterali dello scavo hanno consentito la validazione della conformità alle CSC per i suoli ad uso industriale previste dalla Tabella 1, colonna B, allegato 5, Parte Quarta al Titolo V del D.Lgs 152/06.

3) Con nota ARPA n. 9776 del 22/02/2012 il laboratorio del DAP Foggia di ARPA ha validato le corrispondenti analisi del laboratorio privato accreditato per il suolo, validando i risultati per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, allegato 5, Parte Quarta al Titolo V del D.Lgs 152/06.

4) Le copie dei verbali e dei Rapporti di prova di pareti e fondo scavo redatti da ARPA PUGLIA, unitamente agli altri rapporti di prova e a tutta la documentazione richiamata in questa relazione sono riportati integralmente nei richiamati documenti "*Report Isola 12*" e successive integrazioni, trasmessi dalla società Syndial.

**Vista** la Relazione di fine lavori redatta in data 30/04/2012 per le discariche "F" e "4" dell'Isola 12 - Sito di Manfredonia comprensiva dei seguenti elaborati:

- Tav. 4ª - Planimetria indagini di collaudo del fondo e delle pareti di scavo (Fase 1) Punto di indagine (Fase 1- Aprile 2010) maglia 25 x 25 m  
Campioni con concentrazione superiore alle CSC del D.Lgs. 152/06 (Col. B)

- Tav. 4°b - Planimetria indagini di collaudo del fondo scavo (Fase 2) Punto di indagine (Fase 2 - Novembre 2010) maglia 15 x 15 m  
Campioni prelevati in contraddittorio con ARPA Puglia

Preso atto del vigente P.R.G. del Comune di Monte Sant'Angelo che per l'area in oggetto prevede una destinazione ad uso industriale;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 10/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott. Giovanni D'Attoli.

Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020/2022, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 3 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 22 del 31/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, atteso il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2020, è stato definito un PEG – Piano della Performance 2020/2022 provvisorio, contenente obiettivi specifici assegnati ai dirigenti, collegati alle relative risorse, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa.

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale", che istituisce il sito di bonifica di interesse nazionale di "Manfredonia";

Visto il D.M. 10 gennaio 2000 che dispone la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Manfredonia";

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Richiamato l'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

## **C E R T I F I C A**

- che le opere realizzate e gli interventi effettuati nell'area, per quanto contenuto nella nota Arpa Puglia prot. n. 9776 del 22/02/2012 e successiva nota prot. n. 78925 - 32 del 04/11/2019, e per quanto rilevato dalla documentazione depositata agli atti, risultano eseguiti in maniera conforme al "*Piano di indagine del fondo e delle pareti di scavo dell'Isola 12 – Discariche F e 4*", di cui delibera della Conferenza di Servizi decisoria del 11/02/2014 tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e pertanto gli interventi previsti dal progetto si possono ritenere completati;
- che le attività di bonifica presso la Discarica 4 sono state avviate nel luglio 2006 e sono terminate nell'ottobre 2006. Sono state smaltite off-site complessivamente 21.122,1 tonnellate

di rifiuti, composti prevalentemente da materiali inerti derivanti dalla essiccazione di fanghi prodotti dalla demineralizzazione e chiarificazione delle acque dell'Acquedotto Pugliese;

- le attività di bonifica presso la Discarica F sono state avviate nel novembre 2006 e sono terminate nel dicembre 2008. Sono state smaltite off-site 119.780,26 tonnellate di rifiuti, costituite da:
  - ✓ rifiuti costituiti da code tolueniche miste a fanghi;
  - ✓ terreni contaminati da sostanze volatili;
  - ✓ materiali inerti derivanti dalla essiccazione di fanghi prodotti dalla demineralizzazione e chiarificazione delle acque dell'Acquedotto Pugliese;
- che la bonifica ha riguardato unicamente la matrice suolo e non anche quella relativa alla falda;
- che gli accertamenti di collaudo e verifica specificamente effettuati da ARPA, individuati dalle indagini condotte, non hanno evidenziato nelle matrici ambientali superamenti, per i parametri ricercati, confermando l'efficacia della bonifica;
- che gli stessi interventi possono essere considerati risolutivi ai fini del completamento delle operazioni di bonifica della sola matrice suolo, in quanto il monitoraggio condotto su tale matrice ha indicato che sono stati raggiunti gli obiettivi proposti nel progetto approvato (da considerare corrispondenti alla destinazione d'uso "*Siti ad uso Commerciale e Industriale*" contemplata dall'ex D.M. n. 471/99 ed attualmente dall'Allegato 5 Titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) Tabella 1 (colonna B) e quindi compatibili con l'attuale destinazione urbanistica del sito;

#### DETERMINA

- di prendere atto della nota Arpa AOO prot. n. 9776 del 22/02/2012, con la quale l'Agenzia ha comunicato che "*... il laboratorio del DAP di Foggia ha validato le corrispondenti analisi del laboratorio privato accreditato per il suolo, validando i risultati per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, Allegato 5, Parte Quarta al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*";
- di prendere atto della delibera della Conferenza di Servizi decisoria del 11/02/2014, che ha approvato il "Piano di indagine del fondo e delle pareti di scavo dell'Isola 12 – Discariche F e 4", ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'art 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di prendere atto della relazione tecnica di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con nota Arpa Puglia - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0078925 - 32 del 04/11/2019 ns. prot. n. 2019/0053695 con la quale l'Agenzia conferma il suddetto parere già rilasciato con la suddetta nota prot. Arpa n. 9776 del 22/02/2012;
- di prescrivere quanto di seguito indicato:
  - in caso intervenisse un mutamento della destinazione urbanistica dell'area e la fruizione del sito richiedesse l'adozione di limiti di accettabilità della contaminazione più restrittivi ai sensi della normativa vigente, l'interessato dovrà procedere ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
  - il provvedimento di certificazione si riferisce al completamento del progetto di bonifica dell'area, così come approvato e autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e alla situazione

ambientale accertata al momento del collaudo; ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi comporterà nuove indagini e verifiche delle matrici ambientali;

- qualora durante lo svolgimento di interventi per il riutilizzo dell'area in oggetto emergessero elementi tali per cui si individuino condizioni di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), attribuibili al sito e non evidenziate nelle indagini ambientali svolte, si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- qualora fosse necessario eseguire degli scavi/attività di movimentazione terre nelle aree oggetto dell'analisi di rischio, si dovrà anche tenere conto per la gestione dei materiali, che le contaminazioni residue nei terreni, pur rispettando le CSR approvate, hanno valori superiori alle CSC di cui alla tabella 1 Colonna B dell'Allegato 5 parte quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di obbligare la società Eni Syndial, prima del rilascio di qualsivoglia titolo finalizzato all'insediamento di nuovi impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero rifiuti che interessi l'area oggetto di bonifica, a svolgere una accurata attività di indagine preliminare atta a verificare in termini definitivi lo stato delle matrici ambientali dell'area in questione in ottemperanza alle disposizioni di cui al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia (D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009 e D.G.R. n. 819 del 23.04.2015) al fine di accertare la non applicabilità del fattore escludente riferito ai siti inquinati;
- nell'eventualità di insediamento di nuovi impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero rifiuti di cui al suddetto punto sarà pertanto cura della società avviare adeguato piano delle indagini preliminari. Il posizionamento dei punti di campionamento ed il set dei parametri da monitorare dovranno essere concordati ed approvati dall'ente di controllo (Arpa), nel rispetto degli standard tecnici previsti dall'Allegato 2 al Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la rilevazione di superamenti dei valori limite tabellari prestabiliti tali da configurare come "*inquinato*" il sito definito dalla particella oggetto di intervento di bonifica o la mancata realizzazione della suddetta attività di indagine, prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi da parte del comune e delle successive opere di cantiere, costituisce causa di nullità della presente certificazione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Eni Syndial S.p.A., alla Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Comune di Monte Sant'Angelo, al Comune di Manfredonia, all'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia, all'ASL Foggia.

## ALLEGATI

La determinazione include i seguenti allegati che sono da intendersi parte integrante e sostanziale del provvedimento:

1. nota ARPA Puglia prot. n. 9776 del 22/02/2012;
2. nota ARPA Puglia prot. n. 78925 del 04/11/2019;

3. Tav. 4°a - Planimetria indagini di collaudo del fondo e delle pareti di scavo (Fase 1) Punto di indagine (Fase 1- Aprile 2010) maglia 25 x 25 m  
Campioni con concentrazione superiore alle CSC del D.Lgs. 152/06 (Col. B)
4. Tav. 4°b - Planimetria indagini di collaudo del fondo scavo (Fase 2) Punto di indagine (Fase 2 - Novembre 2010) maglia 15 x 15 m  
Campioni prelevati in contraddittorio con ARPA Puglia

## IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni D'Attoli

**Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".**

**Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.**